

Il trattamento fiscale degli *utility token* nella (rinnovata) prospettiva dell'Amministrazione finanziaria

di FRANCESCA FASSO'

Nella perdurante assenza di una disciplina giuridica di carattere generale che si occupi di regolamentare in modo chiaro, sistematico e con un particolare riguardo alle problematiche di natura tributaria, tutte quelle operazioni di natura economica effettuate mediante l'impiego della c.d. tecnologia blockchain, il considerevole impegno che l'Amministrazione finanziaria dedica – ormai da qualche anno – alla tematica in discorso, deve senz'altro essere accolto con favore.

La Risposta ad interpello n. 110 del 20 aprile 2020 rappresenta un'ulteriore occasione di riflessione in merito a quale sia il corretto trattamento fiscale, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, da riservare ai proventi conseguiti a seguito della cessione di utility token, sulla cui stessa natura si ravvisano, peraltro, profili problematici e di complessità.

1. Premessa

Con la Risposta ad interpello n. 110, pubblicata il 20 aprile 2020, l'Agenzia delle entrate ha avuto occasione di pronunciarsi nuovamente in merito al trattamento fiscale, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dei proventi conseguiti a seguito della cessione di “*token*” nell'ambito di una “*Initial Coin Offering*”.

Nel caso di specie, la società istante “ALFA” rappresentava di essere una *start-up* il cui oggetto sociale prevalente consisteva nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, facendo altresì presente di essere impegnata nello sviluppo di una piattaforma tecnologica, distribuita e decentralizzata, per firmare, criptare e scambiare documenti commerciali in forma digitale, in merito ai quali sarebbe stata garantita la paternità, la non ripudiabilità e l'integrità. Per realizzare in concreto le proprie finalità sociali, la società chiariva inoltre di aver lanciato la prima versione di una *blockchain* (denominata “ALFA.network”) all'interno della quale lo svolgimento delle transazioni sarebbe avvenuto mediante pagamento in criptovaluta e, più precisamente, attraverso l'impiego di *token* (denominati “ALFA token”) generati dalla società stessa.

Una parte di tali *token* c.d. “nativi”, precisava ancora l'istante, sarebbero stati ceduti ad un Consorzio con attività esterna (c.d. “ALFA CONSORTIUM”), costituito dall'istante medesimo e formato dai c.d. “nodi validatori”, ovvero quei soggetti deputati a gestire i nodi della rete ai fini della validazione delle transazioni realizzate sulla *blockchain* denominata ALFA.network.

¹ Con riguardo al medesimo tema, difatti, l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata in precedenza in occasione della Risposta ad interpello n. 14 del 28 settembre 2018, sulla quale ci si soffermerà brevemente nel prosieguo della trattazione.

Il Consorzio, per quanto in questa sede rileva, avrebbe avuto quale scopo primario quello di acquistare a condizioni di favore gli ALFA *token* generati dall'istante, in nome proprio e per conto dei consorziati. Questi ultimi, a propria volta, avrebbero potuto acquistare i suddetti *token* dal Consorzio al fine di utilizzarli per svolgere la loro attività di nodi validatori. Ciò, nel rispetto di un contratto di vendita stipulato tra la società ed il Consorzio nonché di un simmetrico contratto di vendita concluso tra il Consorzio e i nodi validatori consorziati.

Tutto ciò considerato, l'istante chiedeva all'Amministrazione finanziaria di conoscere quale fosse il corretto trattamento fiscale, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dei proventi conseguiti a seguito della cessione degli ALFA *token* al Consorzio.

A tal riguardo, la società esprimeva anzitutto la convinzione che i *token* in discorso avessero natura "ibrida", potendo al contempo essere qualificati come "*utility token*", nella misura in cui fossero impiegati per usufruire dei servizi della piattaforma, e come "*currency token*", nell'eventualità in cui fossero utilizzati quale mezzo di pagamento per l'acquisto di beni o servizi sul mercato. Ciò precisato, a parere dell'istante il trasferimento dei *token* in discorso avrebbe dovuto ritenersi escluso dall'ambito di applicazione dell'Iva in quanto: *i*) la qualificazione degli stessi quali "*utility token*" avrebbe garantito l'applicazione dell'art. 6-*quater*, co. 2, d.P.R. n. 633 del 1972, in accordo con quanto espressamente chiarito nella precedente Risposta ad interpello n. 14 del 2018; *ii*) la caratterizzazione degli stessi quali "*currency token*" avrebbe qualificato la cessione in termini di "cessione di denaro" ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972.

2. La problematica qualificazione giuridica dei c.d. "token" nella perdurante assenza di una disciplina legislativa chiara ed univoca

Così come pare protrarsi una condizione di obiettiva incertezza "giuridica" in merito alle transazioni economiche effettuate mediante l'impiego delle c.d. "valute virtuali"², a non

² Al riguardo si ricordi che, sebbene non sia tutt'ora possibile individuare una definizione universalmente riconosciuta di cosa debba intendersi con l'espressione "valute virtuali", un contributo in tal senso è stato fornito dall'Autorità Bancaria Europea, la quale ha definito in questi termini quelle rappresentazioni digitali di valore che non sono emesse da una Banca centrale ovvero da una Autorità Pubblica, né sono necessariamente collegate ad una valuta avente corso legale, ma che, alternativamente, vengono utilizzate da una persona fisica o giuridica come mezzo di scambio o sono detenute a scopo di investimento, e che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Cfr. EBA, *Opinion on Virtual Currencies*, 4 luglio 2014. Si veda inoltre Banca d'Italia, *Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette "valute virtuali"*, 30 gennaio 2015. Si consideri, infine, il *report* di analisi redatto dalla Banca Centrale Europea, *Virtual currency scheme*, ottobre 2012, ove la valuta virtuale è definita nei termini seguenti: "A type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community". In termini analoghi, inoltre: *Financial Action Task Force ("FATF"), FATF REPORT – Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT Risks*, Giugno 2014, 4, ove le "criptovalute" sono intese come "a digital representation of value that can be digitally traded and functions as a medium of exchange; and/or a unit of account; and/or a store of value, but does not have legal tender status (i.e., when tendered to a creditor, is a valid and legal offer of payment) in any jurisdiction. It is not issued nor guaranteed by any jurisdiction, and fulfils the above functions only by agreement within the community of users of the virtual currency".

Per maggiori approfondimenti al riguardo si veda, in dottrina, G. CORASANITI, «Il trattamento tributario dei bitcoin tra obblighi antiriciclaggio e monitoraggio fiscale», in *questa Rivista*, 2018, 36, p. 45 ss. L'A., in particolare, ha posto in evidenza che, nel nostro ordinamento, a seguito del recepimento della Direttiva UE 2015/849 (c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio") è stato interamente riscritto il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il cui ambito di applicazione è stato altresì esteso anche alle operazioni realizzate per il tramite di valute virtuali. A tal riguardo, e per quanto qui rileva, «il decreto contempla, per la prima volta a livello legislativo, una definizione di "valuta virtuale", da intendersi come "la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente" (cfr. art. 1, co. 2, lett. qq), chiarendo altresì che, tra i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio debbano oggi ritenersi compresi, in quanto rientranti nella categoria dei c.d. "operatori non finanziari", anche i "prestatori di servizi virtuali", ossia "ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale" (cfr. art. 1, co. 2, lett. ff), seppur "limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso" (cfr. art. 3, co. 5, lett. i)».

dissimili conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne quel peculiare “strumento” definito “*token*”, emesso in occasione di operazioni denominate “*Initial Coin Offering*” (di seguito anche “*ICO*”)³. Tale strumento, tradizionalmente identificato come un “gettone” virtuale, se non può pedissequamente essere equiparato ad una criptovaluta, tuttavia – e in ogni caso – entro il più ampio contesto delle transazioni effettuate mediante l’impiego della tecnologia *blockchain* necessariamente si colloca.

Ebbene, nonostante il crescente rilievo che le operazioni realizzate mediante valute virtuali hanno progressivamente assunto, tanto in prospettiva puramente nazionale, quanto in ambito internazionale, sembra tuttavia insistersi nell’ignorare l’esigenza di predisporre una disciplina giuridica di carattere generale che si preoccupi di regolamentare, in modo sistematico, il fenomeno in discorso, condizione che si pone quale antecedente logico e necessario affinché – anche sotto il profilo tributario – possa finalmente essere delineato un quadro normativo di riferimento chiaro e meno incerto.

A tal riguardo, deve senz’altro essere accolta con favore l’attività ermeneutica svolta, negli ultimi anni, dall’Amministrazione finanziaria, la quale – in conformità all’evoluzione delle riflessioni e degli approfondimenti effettuati dalle Istituzioni europee e dalla stessa Corte di Giustizia dell’Unione⁴ – ha tentato di dipanare taluni dubbi in merito alla rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle transazioni realizzate in criptovaluta soffermandosi altresì, nello specifico, sul trattamento fiscale applicabile ai proventi conseguiti a seguito della cessione di *token* in sede di *ICO*.

Tutto ciò considerato si ritiene opportuno fare presente che, pur in assenza di una definizione universalmente riconosciuta ed accettata in merito a come debbano essere giuridicamente qualificati i c.d. *token*, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari elvetica (di seguito “FINMA”) ha proposto una condivisibile classificazione di tali strumenti, generalmente considerati quali “gettoni virtuali”, che essenzialmente attribuisce rilievo alla funzione economica ad essi, di volta in volta, sottostante⁵. Più in particolare, occorre distinguere:

- i c.d. “*payment token*” (altresì detti “*currency token*”), ovvero l’unica categoria di *token* realmente equiparabile ad una valuta virtuale. Trattasi, difatti, di strumenti idonei ad essere impiegati quale mezzo di pagamento per l’acquisto di beni o servizi, ovvero quale mezzo di trasferimento di denaro o altri valori;
- i c.d. “*utility token*”, i quali consentono l’accesso digitale ad un’applicazione o ad un servizio, attraverso un’infrastruttura *blockchain*;
- i c.d. “*asset token*” (altresì detti “*security token*” o “*investment token*”), i quali debbono intendersi equiparabili ad *asset* di natura patrimoniale, dovendo individuarsi la loro funzione economica nell’attribuzione di diritti strettamente connessi all’attività imprenditoriale.

³ Le c.d. “*Initial Coin Offering*” nascono quali strumenti di finanziamento di specifiche iniziative imprenditoriali e/o progetti, attraverso le quali determinati soggetti – generalmente (ma non necessariamente in via esclusiva) *start-up* – offrono ai potenziali investitori, quale “contropartita” rispetto all’investimento ricevuto, *token* o criptovalute.

A tal riguardo si faccia riferimento a: FINMA, *Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle Initial Coin Offering*, 16 febbraio 2018, 3.

Per maggiori approfondimenti al riguardo si vedano inoltre, senza pretese di completezza: A. PANIN - K-K. KEMELL -V. HARA, «Initial Coin Offering (ICO) as a Fundraising Strategy: a Multiple Case Study on Success Factors», in *Software Business*, S. HYRYNSALMI -M. SUORANTA - A. NGUYEN-DUC - P. TYRVÄINEN - P. ABRAHAMSSON (a cura di), Finland, 2019, p. 237 ss.; S. ADHAMI - G. GIUDICI - S. MARTINAZZI, «Why do businesses go crypto? An empirical analysis of initial coin offerings», in *Journal of Economics and Business*, 2018, p. 64 ss.; C. CATALINI - J.S. GANS, *Initial Coin Offerings and the value of crypto tokens*, Working Paper n. 24418, National Bureau of Economic Research, 2018-2019.

⁴ Si segnalano, in particolare, i lavori svolti sul tema dal Comitato Iva istituito in seno alla Commissione europea, tra i quali: *Working Paper* 29 luglio 2014, n. 811; *Working Paper* 30 aprile 2015, n. 854; *Working Paper* 4 febbraio 2016, n. 892; *Working Paper* 13 novembre 2019, n. 983. In ambito giurisprudenziale, il riferimento è alla sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.

⁵ FINMA, *Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering*, 16 febbraio 2018.

In tal senso, la FINMA equipara tale tipologia di *token* ad azioni, obbligazioni o strumenti finanziari derivati.

Esistono, da ultimo, *token* che racchiudono in se stessi caratteristiche tipiche di tutte le sopraindicate categorie e che, per tale ragione, sono definiti “ibridi” (c.d. “*hybrid token*”)⁶. Ciò posto, è necessario precisare che la distinzione poc’anzi illustrata non assume rilievo unicamente sotto un profilo ricostruttivo-sistematico, risultando invero fondamentale ai fini della definizione del trattamento fiscale, ai fini Iva, delle operazioni che siano realizzate mediante l’impiego dell’una o dell’altra tipologia di *token*.

3. L’emissione di *utility token* quale “prestazione di servizi generica”: la (rinnovata) posizione dell’Agenzia delle entrate

Difatti, è proprio sulla distinzione tra la differente natura che possono assumere i *token*, (distinzione) che ha il proprio fondamento nella diversa funzione economica che gli stessi possono assumere in concreto, che l’Agenzia delle entrate si è soffermata in via preliminare, sostanzialmente aderendo alla classificazione già proposta dalla FINMA, allo scopo di fornire un’adeguata risposta al quesito sottoposto.

Come chiarito in precedenza, a parere della società istante gli ALFA *token* possedevano natura “ibrida” in ragione del fatto che, a seconda delle circostanze, essi avrebbero potuto essere qualificati sia come *utility token*, sia come *currency token*. Di conseguenza, ed in entrambi i casi, il trasferimento degli stessi avrebbe dovuto ritenersi escluso dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in accordo, rispettivamente, con quanto previsto dagli artt. 6-*quater*, co. 2 e 2, co. 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972.

A sostegno della propria interpretazione, l’istante richiamava anzitutto – con particolare riguardo al caso in cui gli ALFA *token* assumessero la natura di *utility token* – un precedente documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria in occasione del quale la stessa si era pronunciata, invero per la prima volta, in merito al trattamento fiscale di tale categoria di *token* in caso di cessione verso corrispettivo in favore di privati consumatori⁷. In quell’occasione, l’Agenzia delle entrate ritenne che le caratteristiche dei suddetti *utility token* fossero tali da consentirne un’assimilazione ai *voucher*, intesi quali strumenti idonei a conferire al detentore il diritto di beneficiare di determinati beni e/o servizi⁸. A tal riguardo, premesso che la rilevanza fiscale avrebbe dovuto assumersi solo al momento

⁶ Per maggiori approfondimenti al riguardo si veda, oltre alle *Linee Guida* pubblicate dalla FINMA nel febbraio 2018: FINMA, *Supplemento alla guida pratica per richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering*, 11 settembre 2019.

In dottrina, si segnala il contributo di F. ANTONACCHIO, «*Utility token*: ancora incertezza sul trattamento Iva», in *Fisco*, 2020, 21, p. 2031 ss.

⁷ Cfr. Risposta ad Interpello n. 14 del 28 settembre 2018.

Per maggiori approfondimenti si vedano, in dottrina: C. PERNO, «Trattamento tributario dei *token* ceduti in sede di *Initial Coin Offering*», in *Fisco*, 2018, 47, p. 4521 ss.

⁸ In merito si segnala che, in attuazione della Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni, il d.lgs. 29 novembre 2018, n. 141 ha introdotto nel d.P.R. n. 633 del 1972 gli artt. da 6-*bis* a 6-*quater*, aggiungendo altresì il co. 5-*bis* all’art. 13, nell’intento di adeguare la disciplina nazionale alle esigenze di armonizzazione ed uniformità perseguite in ambito euro-unitario. A tal riguardo ci si limita a fare presente che le caratteristiche del “buono”, inteso (secondo quanto previsto dalla Direttiva in discorso) come quello “strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative” sono state sovente accomunate a quelle degli *utility token*, ragion per cui si è posto l’interrogativo circa la possibilità di estendere la disciplina dettata per i *voucher* anche a tale tipologia di “gettoni” virtuali.

Per maggiori approfondimenti si vedano: Assonime, *Imposta sul valore aggiunto: disciplina dei buoni corrispettivo*, Circolare n. 6 del 4 marzo 2019; A. FREDIANI - G. SBARAGLIA, «Il recepimento della Direttiva UE sul nuovo regime IVA dei *voucher*», in *Fisco*, 2019, 4, p. 349; Id., «Il nuovo regime IVA dei *voucher*», in *Fisco*, 2018, 27, p. 2625 ss.

dell'utilizzo del *voucher*, ovvero nel momento in cui si fosse perfezionato l'acquisto del bene e/o servizio, l'Agenzia espresse la convinzione che la cessione di tali *utility token* dovesse equipararsi ad una mera movimentazione finanziaria, dunque non rilevante ai fini Iva, precisando inoltre che l'imposta avrebbe dovuto ritenersi esigibile solo nel momento della successiva cessione dei beni o prestazione dei servizi con la spendita dei *token*.

Con riferimento alla diversa eventualità in cui i *token* assumessero natura di "*currency token*", l'istante fondava la propria interpretazione sulla possibilità di equiparare la cessione degli stessi ad una "cessione di denaro", di conseguenza esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ex art. 2, co. 2, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972.

Ebbene, all'esito di un'approfondita analisi delle pattuizioni contrattuali volte a regolamentare i rapporti tra i soggetti coinvolti (*id est*, la società istante, il Consorzio ed i consorziati), l'Agenzia delle entrate ha ritenuto – contrariamente a quanto rappresentato dall'istante in merito alla natura "ibrida" degli ALFA *token* – che gli stessi, in sede di emissione, dovessero qualificarsi unicamente in termini di "*utility token*" ma giungendo, in merito, a conclusioni differenti rispetto a quanto chiarito in occasione della Risposta ad interpello n. 14 del 2018 che, peraltro, nemmeno parebbe esser stata tenuta in considerazione.

A tal proposito, considerato che gli ALFA *token* rappresentano lo strumento essenziale affinché sia consentito l'accesso ai servizi della *blockchain* ALFA.*network* per svolgere l'attività di nodo validatore, l'Amministrazione finanziaria ha osservato che, in sede di emissione dei *token*, quanto l'acquirente corrisponde alla società per acquistarli ed assicurarsi, di conseguenza, l'accesso ai servizi per svolgere l'attività di *miner*, rappresenta una commissione (c.d. *fee*). Da tale circostanza derivava, a parere dell'Agenzia delle entrate, che la funzione degli ALFA *token* non potesse in alcun caso essere equiparata a quella di una criptovaluta: ciò in ragione del fatto che, come chiarito in seno alla giurisprudenza europea⁹, la moneta virtuale non ha "*altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento*".

Ed è proprio per la differenza sostanziale che intercorre tra una valuta virtuale ed un *utility token* che l'Agenzia delle entrate, nel documento di prassi in commento, ha concluso affermando che l'emissione degli ALFA *token*, finalizzata al loro acquisto (da parte del Consorzio

⁹ Il riferimento è, in particolare, alla "storica" sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 22 ottobre 2015, causa C-264/14, le cui conclusioni sono state "recepite" dall'Agenzia delle entrate in occasione della Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016. La pronuncia in discorso, soffermandosi nello specifico sull'applicabilità delle imposte sui consumi alle transazioni in *bitcoin*, è giunta ad affermare che le criptovalute debbano essere considerate quali mezzi di pagamento assimilabili, ai fini Iva, a valuta estera, indipendentemente dalla circostanza che possiedano corso legale. I Giudici europei hanno infatti statuito, anzitutto, che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità di valuta virtuale *bitcoin* e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo cui l'operatore interessato acquista le valute e il prezzo al quale le vende ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizi effettuate a fronte di una controprestazione che presenta un nesso diretto con il servizio prestato, dovendosi dunque qualificare come prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. c) della Direttiva Iva. Ciò considerato, la Corte ha evidenziato che, sebbene le esenzioni disciplinate dall'art. 135 della Direttiva Iva debbano essere interpretate in senso restrittivo, la loro interpretazione deve altresì essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle esenzioni medesime e rispettare il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell'Iva. Inoltre, poiché le differenti versioni linguistiche dell'art. 135, par. 1, lett. e) della Direttiva IVA, non consentono di determinare con assoluta certezza se la disposizione debba applicarsi solo alle operazioni concernenti valute tradizionali oppure se essa riguardi anche operazioni relative a valute di altra natura, ciò "*non consente di escludere l'applicabilità della disposizione della lett. e) anche al bitcoin, pur privo di valore liberatorio, prevalendo la necessità di interpretare la stessa in funzione del contesto in cui si inserisce, della finalità e del sistema della Direttiva IVA.*" Pertanto, hanno proseguito i Giudici, è necessario interpretare l'espressione "*divise, banconote e monete con valore liberatorio*", in funzione del contesto in cui essa si inserisce, poiché "*un'interpretazione di tale disposizione secondo la quale essa disciplina le operazioni relative a valute tradizionali si risolverebbe nel privarla di parte dei suoi effetti.*" Di conseguenza, con particolare riferimento al caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte ha concluso che "*nel procedimento principale, [fosse] pacifico che la valuta virtuale «bitcoin» non [avesse] altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa [fosse] accettata a tal fine da alcuni operatori*". Per maggiori approfondimenti si rinvia, in dottrina, a: M. PIASENTE, «Esenzione IVA per i «*bitcoin*»: la strada indicata dalla Corte UE interpretando la nozione «*divise*»», in *Corr. trib.*, 2016, 2, 141 ss.; S. CAPACCIOLI, «*Bitcoin*: le operazioni di cambio con valuta a corso legale sono prestazioni di servizio esenti», in *Fisco*, 2015; F. SPAZIANTE, «Le operazioni concernenti i «*bitcoin*»: la declinazione pratica dei principi espressi nella sentenza Hedqvist», in *Fiscalità e Commercio Internazionale*, 2016, 8, p.29 ss.; G. PALUMBO, «Il trattamento tributario dei *bitcoin*», in *Dir. Prat. Trib.*, 2016, 1, p. 279 ss. Si consenta inoltre il rinvio a F. FASSÒ, «Il regime fiscale dei *bitcoins* secondo una recente (e unica) prassi amministrativa. Un passo avanti e un'occasione mancata», in *questa Rivista*, 2017, 28, p. 105 ss.

ma in nome e per conto dei consorziati, affinché questi ultimi possano svolgere l'attività di nodi validatori) rappresentasse una prestazione di servizi generica, ai sensi dell'art. 3, co. 1, d.P.R. n. 633 del 1972, assoggettabile ad Iva con l'aliquota ordinaria del 22 per cento.

4. La perdurante incertezza in merito al trattamento fiscale degli utility token

Le conclusioni cui è giunta l'Agenzia delle entrate in merito al quesito sottopostole dalla società istante appaiono equilibrate e condivisibili, seppur – a prima vista – non coerenti rispetto al precedente documento di prassi pubblicato nel settembre 2018, il quale costituisce – a quanto consta – il solo precedente reso con riguardo al peculiare tema del trattamento fiscale degli *utility token*.

A tal proposito, occorre anzitutto fare presente che la Risposta ad interpello n. 14 del 2018 è stata resa in data antecedente rispetto al recepimento, nell'ordinamento giuridico italiano, della Direttiva 2016/1065/UE, cui è stata data concreta attuazione a seguito dell'entrata in vigore, il 29 dicembre 2018, del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 141. Tale circostanza, naturalmente ben nota all'Amministrazione finanziaria, risultava chiaramente esplicitata all'interno del documento di prassi in discorso, ove si era peraltro “subordinata” la validità della determinazione assunta alla sua rispondenza rispetto alla disciplina di attuazione del provvedimento europeo¹⁰. Conseguentemente, la possibilità di “estendere” l'ambito di applicazione della normativa Iva concernente i c.d. *voucher* anche alla diversa fattispecie degli *utility token*, se poteva ritenersi ammissibile con riferimento alla fattispecie concreta oggetto dell'istanza (e, come poc'anzi chiarito, anche con riguardo a tale fattispecie concreta non v'era piena ed assoluta certezza, in attesa del recepimento della sopracitata Direttiva), più difficilmente avrebbe potuto essere considerata applicabile con riferimento a qualsiasi altra tipologia di *utility token*. Difatti, la funzione economica sottostante a tale categoria di “gettoni” virtuali può assumere, in concreto, contorni differenti, idonei a condizionare in modo altrettanto diverso il regime Iva applicabile alle transazioni che ne contemplino l'utilizzo.

Si consideri, peraltro, che lo stesso Comitato Iva ha di recente sollevato perplessità in merito alla possibilità di estendere, *sic et simpliciter*, la disciplina Iva contemplata per i *voucher* anche agli *utility token*. Le maggiori difficoltà, a parere del Comitato, risiederebbero nel fatto che tale tipologia di *token* possiede, in concreto, natura essenzialmente ibrida. Difatti, sebbene in termini generali possa accogliersi la “definizione” che di tale tipologia di strumento è stata fornita dalla FINMA¹¹, volendo soffermarsi con più attenzione sulle caratteristiche che, di volta in volta, gli *utility token* possono effettivamente assumere, non può negarsi che, a seconda delle circostanze, essi siano suscettibili di essere equiparati ad una criptovaluta ovvero, ancora, di essere scambiati su un mercato secondario e di rappresentare, di per se stessi, una fonte autonoma di profitto¹². Conseguentemente, no-

¹⁰ «Si segnala, peraltro, che a partire dal 1° gennaio 2019, gli Stati membri dovranno trasporre nel proprio ordinamento le norme della Direttiva UE 2016/1065 (Direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni). Occorrerà, quindi, verificare dopo tale data la possibilità di ricondurre le operazioni in oggetto alla specifica disciplina attuata dalla citata direttiva». Cfr. Risposta ad interpello n. 14 del 29 settembre 2018, 6.

¹¹ Tale definizione pare sostanzialmente coerente rispetto a quella fornita dal *Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies* istituito in seno al Parlamento europeo, in occasione di uno studio condotto in merito a criptovalute e *blockchain* e secondo la quale gli *utility token* possono essere considerati come strumenti digitali che «grant their holders (future) access to specific products or services. They can be used to acquire certain products or services, yet they do not constitute a general purpose medium of exchange, simply because they can generally only be used on the token platform itself». Cfr. R. HOUBEN - A. SNYERS, *Cryptocurrencies and blockchain – Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion*, Study requested by the TAX3 committee, July 2018, p. 23 ss.

¹² «From the study, it seems that utility tokens have a hybrid nature as they can be compared to digital coins, and they also have an investment component, as they are traded, and hence sold at a profit, in the community of token holders. They are mostly used in a form to ease payment across borders, or to provide access to a product on the block chain. In substance,

nostante possano essere individuate argomentazioni a sostegno dell'applicabilità della disciplina Iva dei *voucher* anche agli *utility token*, parrebbero prevalere – in termini generali – le argomentazioni di segno contrario¹³.

Tutto ciò considerato, si è dunque dell'opinione che – tenuto conto della specifica funzione economica sottostante alla specifica tipologia di *utility token* oggetto della Risposta ad interpello qui in commento (ed escluso inoltre che nel caso di specie gli ALFA *token* potessero assumere – anche – natura di *currency token*) – le conclusioni cui è giunta l'Agenzia delle entrate debbano essere condivise.

5. Osservazioni conclusive

La Risposta ad interpello n. 110 del 20 aprile 2020 costituisce un ulteriore, seppur minimo, passo avanti nel contesto di quella più ampia opera interpretativa che, sin dal 2016, l'Amministrazione finanziaria si è impegnata a svolgere nel pregevole intento di conferire maggiore certezza in merito a quale sia il corretto trattamento tributario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che deve essere riservato ad operazioni economiche ove siano impiegate valute virtuali o, come nel caso di specie, *token*.

Ciò nonostante, come peraltro già posto in evidenza in occasione del precedente contributo a commento della Risoluzione n. 72/E del 2016¹⁴, un'interpretazione fornita – sporadicamente – solo con riguardo a fattispecie concrete e, per ciò stesso, peculiari, portate perlopiù a conoscenza dell'Agenzia delle entrate attraverso la proposizione di istanze d'interpello da parte dei contribuenti di volta in volta interessati, non pare sufficiente a dissolvere i numerosi dubbi che tutt'ora sussistono in relazione a tali complessi fenomeni. A tal riguardo, si ritiene che la soluzione più idonea consisterebbe nella predisposizione di una regolamentazione complessiva e, per quanto possibile, armonizzata a livello europeo, dei fenomeni in discorso, rinnovandosi tuttavia l'auspicio – nelle more – di un tentativo di sistematizzazione degli stessi, quantomeno sotto il profilo tributario, da parte dell'Amministrazione finanziaria.

they confer rights to use or consume certain products developed by the issuing company and deposited on the block chain but they can also be traded being an autonomous source of profit without relation to any entitlement to goods or services embedded in the token». Cfr. VAT Committee, *Working Paper* 13 novembre 2019, n. 983, p.14.

¹³ «(...) the Commission services believe that the arguments that could lead to utility tokens qualifying as a voucher are that: – they can be exchanged with goods or services; – they can be used only in a limited network».

On the other hand, the arguments that could lead utility tokens to being excluded from being treated as a voucher are that: – redemption of the right embedded in the instrument is not its only purpose; – a utility token not redeemed seems to be able to be transformed into a currency token or an investment token and then be traded in a secondary market; – there may be a lack of sufficient detail of the goods supplied or the services provided, or of the identity of the potential suppliers taking part in the chain, as otherwise needed; – in certain situations they operate as cryptocurrencies and therefore could be considered to be payment services». Cfr. VAT Committee, *Working Paper* 13 novembre 2019, n. 983, p.16.

¹⁴ Si consenta nuovamente il rinvio a F. FASSÒ, «Il regime fiscale dei *bitcoins* secondo una recente (e unica) prassi amministrativa. Un passo avanti e un'occasione mancata», in *questa Rivista*, 2017, 28, p. 113.

